

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

CI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE	PAG.	PAG.
		GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 898
Congedo:		RUSSO SPENA, <i>Relatore</i> 898, 899
PRESIDENTE	894	Votazione segreta:
Comunicazione del Presidente:		PRESIDENTE 899
PRESIDENTE	894	Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		ROMANATO ed altri: Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, di un contributo ordinario di lire 3.000.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, di cui lire 2.000.000.000 per il conseguimento degli scopi stabiliti dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 689, e lire 1.000.000.000 per l'erogazione di un assegno vitalizio nella misura di lire 10.000 mensili ai sordomuti inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare indigente (<i>Urgenza</i>) (3717) 900
Senatore PERUGINI: Costituzione del comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (4501);		PRESIDENTE 900
FODERARO: Costituzione del comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro (729)	894	GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 901
PRESIDENTE	894, 895, 897, 898	GREPPI 901
BISANTIS, <i>Relatore</i>	895, 897	JACAZZI 901
BONEA	897	MIOTTI CARLI AMALIA, <i>Relatore</i> 900, 901
BORSARI	897	Disegno di legge (Discussione e approvazione):
FODERARO	895, 897	Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio (4613) 902
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	897	PRESIDENTE 902, 903
MATTARELLI	897	MIOTTI CARLI AMALIA, <i>Relatore</i> 902
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
SULLO: Costituzione del comune di Tufara Caudina in provincia di Benevento (2619)	898	
PRESIDENTE	898, 899	
BONEA	898, 899	
BORSARI	899	

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Norme per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili (4614) . . .	903
PRESIDENTE	903, 904
DI GIANNANTONIO, <i>Relatore</i>	903, 904
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	904
JACAZZI	903
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
BUZZI e AMADEI GIUSEPPE: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (760)	905
PRESIDENTE	905, 907, 908
BORSARI	905, 907
BUZZI	905, 906, 907
DOSSETTI	906
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	907
GREPPI	907
MATTARELLI	907
RUSSO SPENA, <i>Relatore</i>	905
Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Senatore ANGELILLI: Costituzione in comune autonomo della frazione di Sippicciano del comune di Graffignano in provincia di Viterbo (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (4486);	
Senatore SCHIAVONE: Costituzione in comune autonomo della frazione Paterno del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza con la denominazione di Paterno (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (4487).	908
PRESIDENTE	908, 909, 910
BONEA	909
BORSARI	909
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	910
RUSSO SPENA, <i>Relatore</i>	909, 910
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (4555)	910
PRESIDENTE	910, 911
MATTARELLI	911
SERVADEI, <i>Relatore</i>	910, 911
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	916
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	916

La seduta comincia alle 11,40.

MATTARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Simonacci.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che a norma di regolamento partecipano alla discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati Foderaro e Buzzi in sostituzione rispettivamente dei deputati Dagnino e Cassiani.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Perugini: Costituzione del comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (4501) e del deputato Foderaro: Costituzione del comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro (729).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Perugini: « Costituzione del comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro » (4501); e del deputato Foderaro: « Costituzione del comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro » (729).

Prima di dare la parola al Relatore, vorrei sottolineare, a proposito della iniziativa partita al Senato dal senatore Perugini e alla Camera dall'onorevole Foderaro ed altri, che è la prima volta a quello che so che la Commissione si trova in presenza non della richiesta di formazione di un nuovo comune per divisione da un comune esistente, bensì della formazione di un comune nuovo dalla concentrazione di altri comuni. Il Parlamento viene talvolta criticato, perché, sotto la spinta elettorale, favorirebbe il sorgere di nuovi comuni. È doveroso perciò sottolineare questa volta che in tre comuni meridionali della Calabria — con un movimento autonomo dal basso — si è manifestata l'esigenza di concentrazione talché il nuovo comune potrà essere un centro importante della regione. Di ciò vogliamo dare atto ai comuni calabresi che hanno promosso l'iniziativa, adottata poi sul piano parlamentare da un senatore e da un deputato. Voglio sottolineare che il nuovo

comune avrà una popolazione di circa 60 mila abitanti, superiore cioè a taluni capoluoghi di provincia.

Raccomando vivamente l'approvazione del testo così come ci proviene dal Senato (unicando ovviamente, nel senso che rimane assorbita la proposta di legge Foderaro). Altrimenti, rinviando all'altro ramo del Parlamento per qualche rettifica formale, rischieremo di non approvare la proposta di legge prima della fine della legislatura.

FODERARO. Do la mia piena adesione alla dichiarazione testé fatta dal Presidente.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Foderaro e do la parola all'onorevole Bisantis, che ha facoltà di svolgere la relazione.

BISANTIS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! La Piana di Sant'Eufemia Lametia, in provincia di Catanzaro, ubicata proprio al centro della Calabria, costituisce una vasta e magnifica zona che, per la sua notevole estensione, per le risorse del terreno fertilissimo, per quelle turistiche, per le iniziative industriali che vi si profilano, per le rapide comunicazioni ferroviarie, stradali, autostradali (fra non molto anche aeroportuali), da cui è modernamente servita, rappresenta una delle zone dalle migliori prospettive di sviluppo economico della regione.

A seguito di larghi interventi di bonifica spiegati nel passato, essa ha formato oggetto di particolare attenzione da parte del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, il quale ha prescelto e determinato appunto nel Piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno 1° ottobre 1966-31 dicembre 1969, redatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, la Piana di Sant'Eufemia come uno dei comprensori di zone irrigue e di valorizzazione agricole connesse. Al riguardo è da ricordare che la Cassa per il Mezzogiorno ha già costruito nel bacino dell'Angitola-Sant'Eufemia l'invaso di Monte Marellò, con capacità di 21 milioni di metri cubi d'acqua (utili 13 milioni), per la irrigazione di quattromila ettari di terra.

Lo stesso Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, nel Piano di coordinamento sopra menzionato, approvato il 1° agosto 1966, ha altresì incluso il comprensorio del Golfo di Sant'Eufemia fra i comprensori di sviluppo turistico, costituiti da zone non ancora valorizzate, ma suscettibili di consistente sviluppo a breve termine.

La citata Piana, infatti, con le colline che la circondano, con le montagne che la sovrastano, con il suo splendido mare che la bagna, possiede idonei requisiti dal punto di

vista paesistico e climatico, con bellezze naturali non ancora compromesse ed effettivamente sfruttabili, di ampiezza tale da permettere e sostenere la realizzazione di rilevanti strutture turistiche. Ma le più attendibili previsioni di utilizzazione di interventi infrastrutturali, creditizi e di incentivazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno e del Ministero per il turismo, andranno rivolte soprattutto allo sfruttamento delle acque termali di Caronte, per fare partecipi i più larghi strati di popolazione della provincia e della regione dei benefici e delle incomparabili positive influenze delle cure termali.

Le Terme di Caronte, in territorio del comune di Sambiasse, con le loro acque minerali calde e fredde, di rinomanza nazionale ed internazionale, in una mutata moderna veste di impianti e di attrezzature, potranno fare del nuovo centro di Lamezia Terme, del quale è stata proposta la costituzione, una stazione di cura di primo piano in Calabria ed in tutto il Meridione d'Italia. Da qui appunto la denominazione di Lamezia Terme, che è stata proposta per il nuovo comune; comprendente quelli già esistenti di Santa Eufemia Lamezia, di Sambiasse e di Nicastro.

A Sant'Eufemia Lametia, poi, dove già esistevano stabilimenti industriali, quali lo zuccherificio della Cissel, ed altri impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la Cassa per il Mezzogiorno ha costituito uno dei principali nuclei di industrializzazione della regione; ed alle Cantine sociali, agli Enopoli della zona di Sambiasse e di Nicastro, si vanno aggiungendo i primi modernissimi nuovi stabilimenti, quale quello per la produzione di mangimi della ditta Pagani Ambrogio di Bergamo, inaugurato il 7 dicembre corrente.

La stazione ferroviaria di Sant'Eufemia Lametia, sulla linea elettrificata Roma-Napoli-Reggio Calabria e Sicilia, collegata alla linea jonica attraverso il tronco Nicastro-Catanzaro Lido, servita da doppio binario ormai quasi completo, è la stazione più importante di tutta la Calabria. Vi transitano e vi sostano ben cinquantadue treni al giorno, ed ha in partenza e in arrivo il maggior numero di viaggiatori nei confronti di qualsiasi altra stazione della regione. Fra Sant'Eufemia Lametia e Sambiasse passa poi l'Autostrada del Sole, proveniente da Cosenza, e che prosegue per Vibo Valentia verso Reggio Calabria, mentre la strada dei Due Mari, proveniente da Catanzaro, collega lo Jonio al Tirreno nel punto più stretto della penisola (40 chilome-

tri). Quindi nella Piana di Sant'Eufemia, fra Lamezia, Sambiase e Nicastro, sfociano i traffici di Catanzaro, di Cosenza, di Vibo Valentia e della stessa Reggio Calabria, attraverso l'autostrada in avanzata costruzione. Ed infine, nel quadro redatto dal Ministero dei trasporti per l'ammodernamento e la creazione di opere nel settore aeroportuale, è stata data priorità alla realizzazione di un nuovo moderno aeroporto in Calabria, appunto nella zona di Sant'Eufemia.

La scelta è scaturita dalla considerazione dell'importanza di questa notevole infrastruttura — perché trattasi di un aeroporto modernissimo, intercontinentale, i cui lavori andranno in appalto nell'entrante gennaio 1968 — ai fini dello sviluppo economico della regione, sia per quel che riguarda la rottura dell'isolamento delle posizioni geografiche periferiche, sia per quel che riguarda l'inserimento nelle correnti di traffico.

La creazione di questo grande aeroporto intercontinentale, tanto atteso dalle popolazioni calabresi, risponde alla direttiva, contenuta nel Programma economico nazionale approvato con la legge 27 luglio 1967, n. 685, di collegare tra loro e con i principali centri del nostro territorio le zone industriali, commerciali e turistiche in via di sviluppo, soprattutto nel Mezzogiorno: e tra queste zone è appunto la zona Lametia, per come è stato ormai riconosciuto ripetutamente in tutte le sedi; di tanto è conferma nel fatto che, per quanto concerne la ubicazione della università in Calabria, di prossima istituzione, viene indicata da più parti con insistenza proprio la zona della piana di Lamezia, servita da ferrovia, autostrada, aeroporto. È previsto che le nuove moderne università a carattere residenziale come quella da istituire prossimamente in Calabria dovranno essere situate nelle zone più idonee in riferimento alle possibilità di un sicuro sviluppo.

Ora, nella più volte ripetuta Piana Lametina che va dal mare alle pendici dell'Appennino calabro, si trovano i comuni di Santa Eufemia Lamezia, di Sambiase e di Nicastro, i quali aspirano alla unificazione; tale aspirazione è stata rappresentata al Parlamento dal senatore avvocato Arturo Perugini con il disegno di legge n. 262, presentato al Senato il 30 ottobre 1963 ed approvato da quel ramo del Parlamento nella seduta del 18 ottobre 1967; e dal deputato professor Salvatore Foderaro con la proposta di legge n. 729, presentata alla Camera il 4 novembre 1963.

Santa Eufemia Lametia, con i suoi 2191 abitanti, sorta di recente, è al centro di con-

fluenza delle strade, dell'autostrada, della ferrovia; trae la sua importanza dalla stazione ferroviaria, dalla stazione aeroportuale di prossima realizzazione, dalla presenza del nucleo di industrializzazione che inizia la propria attività. È un comune istituito da qualche decennio, la cui vita è alimentata dagli abitanti di Sambiase e di Nicastro; quasi è intrecciata con quella degli abitanti di questi due ultimi centri, posti a pochissimi chilometri di distanza. Sambiase, con i suoi 18.149 abitanti, e Nicastro, con i suoi 38.398 abitanti, sono addirittura da considerare uniti territorialmente, perché i due abitati distano tra loro appena due chilometri di strada statale in rettilineo, di notte già illuminata elettricamente: sicché, mentre non si nota più distanza tra i due centri cittadini, si va d'altra parte sviluppando la edilizia, da una parte e dall'altra, sino a completo congiungimento.

Santa Eufemia rimane il centro dei traffici e la zona di industrializzazione; Sambiase rimane il centro agricolo, industriale e turistico, per la presenza delle Terme di Caronte; Nicastro, capoluogo del circondario, sede di diocesi, sede di tribunale, sede degli istituti di istruzione di secondo grado, con i suoi uffici, con le sue banche, con le sedi del Consorzio industriale, del Consorzio di bonifica, rimane il centro, oltre che burocratico, direzionale della politica e dell'attività di sviluppo della Piana di Sant'Eufemia, nonché di tutti i comuni del circondario; e mantiene, attraverso gli uffici staccati da Catanzaro, i diretti rapporti con i vari uffici provinciali e regionali che hanno sede nel vicino capoluogo di Catanzaro.

Nella relazione che accompagna la proposta di legge n. 729 è opportunamente ricordato che, mentre il centro abitato di Sant'Eufemia Lamezia è di relativa recente nascita, essendo sorto come conseguenza delle opere di bonifica che hanno trasformato una vasta plaga malarica in un fertile territorio, Sambiase un tempo aveva fatto parte integrante di Nicastro.

A questo punto va messa in rilievo la finalità che entrambi i proponenti additano nel chiedere l'accoglimento delle rispettive proposte, che perfettamente collimano: quella di collegare e di armonizzare, specie in vista degli immancabili futuri sviluppi economici e sociali, in un'unica amministrazione comunale le attività pubbliche di Nicastro a quelle agricole, industriale, elioterapiche di Sambiase ed a quelle industriali di Sant'Eufemia; creando così, con l'eliminazione di ingiustificate separazioni amministrative, che « nemmeno un muro ed una fossa serra », un centro unito e vivo di energie attive, in grado di aprire

più ampi orizzonti di benessere alle popolazioni interessate e di estendere veramente tali prospettive al di là dei confini del nuovo istituendo comune di Lamezia Terme.

Il Senato, con voto unanime dei parlamentari di tutti i gruppi politici, pervenne all'approvazione del disegno di legge Perugini perfettamente analogo a quello Foderaro; eliminando però la norma relativa al riconoscimento e alla dichiarazione di stazione di cura, soggiorno e turismo, espresse il voto che a tale riconoscimento del nuovo comune di Lamezia Terme si provvedesse attraverso la normale procedura amministrativa.

Per quanto ho avuto modo di esporre, dichiaro il mio pieno favore all'approvazione della proposta di legge, convinto come sono, anche attraverso l'esame di tutta un'azione che democraticamente si è svolta nelle città interessate al fine di raggiungere l'auspicata unificazione dei comuni di Sant'Eufemia Lamezia, di Sambiasi e di Nicastro nel nuovo comune di Lamezia Terme, che tale unificazione costituirà la base per l'inizio di una fervida attività amministrativa in quella zona lametina cui non potrà mancare un avvenire di prosperità.

Mi auguro quindi che la mia proposta trovi senz'altro, anche in questa sede, il conforto di tutti i gruppi politici e di tutti gli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Desidererei avere un chiarimento dallo onorevole Relatore: le popolazioni di quei comuni che intendimenti hanno in proposito? Sono favorevoli?

BISANTIS, Relatore. Favorevolissime.

FODERARO. Nella mia qualità di calabrese e, anche, come presentatore dell'analoga proposta di legge posso assicurare in tal senso il rappresentante del Governo.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Avevo qualche perplessità circa l'atteggiamento di una parte della popolazione dei tre comuni, ma, dal momento che l'onorevole Relatore e due parlamentari calabresi, l'onorevole Foderaro e il senatore Perugini, che ha espresso analogo pensiero al Senato, hanno dichiarato il pieno consenso delle popolazioni interessate, le mie perplessità vengono ora fuggate, anche perché il concentramento in un unico comune non potrà che portare innegabili vantaggi anche per quanto riguarda la finanza locale dei tre centri.

Circa il riconoscimento di stazione di cura soggiorno e turismo non nascondo che...

PRESIDENTE. Il riconoscimento come stazione di cura, soggiorno e turismo è presente soltanto nella proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Foderaro e non nel testo che ci perviene dal Senato, che è di grande semplicità. Il testo di cui si discute in questo momento, anche con il consenso dell'onorevole Foderaro, è quello proveniente dal Senato e non pone il problema di cui ella, onorevole Sottosegretario, si sta preoccupando.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Desideravo soltanto prevenire eventuali rilievi da parte di qualche membro della Commissione...

BONEA. Desidero anzitutto portare in questa sede la testimonianza dell'onorevole Capua, che mi ha confermato il pieno consenso delle popolazioni interessate alla proposta di legge.

Detto questo, preannuncio il consenso del mio gruppo al progetto di legge — e con particolare entusiasmo — proprio perché, nella visione di una dimensione più vasta come quella europea, dobbiamo preoccuparci di evitare la frantumazione dei comuni e cercare di giungere a consorzi di vari comuni in uno solo, così come si sta procedendo in Francia e in Germania, dove però la disseminazione comunale è molto più vasta, anche se è vero che quelle amministrazioni comunali sono molto più guardinghe nelle spese e che i loro bilanci non sono disastrosi come quelli nostri. Ci auguriamo che questo esempio che viene dal basso, testimonianza di vera e praticata democrazia che i comuni calabresi stanno dando al Parlamento, venga seguito anche da altri comuni. E vorrei che il Presidente si rendesse interprete di questo nostro — credo infatti di interpretare l'opinione unanime della Commissione — desiderio di procedere, ovunque sia possibile, al concentramento di più comuni in uno solo. Pensate che vi sono comuni che distano da altri poche centinaia di metri!

BORSARI. Per le stesse ragioni per le quali ci siamo sempre opposti a proposte che prevedevano la frantumazione di comuni già esistenti e, quindi, la creazione di nuove unità comunali — perché l'attuale situazione richiede, invece, un processo di concentramento al fine di realizzare dimensioni economicamente valide per la gestione dei vari servizi — mi dichiaro, a nome del mio gruppo, favorevole alla proposta che ci viene dal Senato che, del resto, ha già avuto il pieno consenso dei colleghi del mio partito dell'altro ramo del Parlamento.

MATTARELLI GINO. Anche noi siamo favorevoli, perché veniamo incontro con queste iniziative a esigenze manifestatesi durante

l'indagine svolta sui problemi della finanza locale. All'onorevole Bonea vorrei dire che ci sono anche dei precedenti: con procedimento amministrativo, in provincia di Forlì il Consiglio comunale di Sorbano ha deciso di aggregarsi a un altro comune, e con decreto del Capo dello Stato è stato costituito il comune più vasto.

PRESIDENTE. Nel caso specifico si tratta di notevolissime dimensioni, dato che nel complesso si arriverà a circa 60 mila abitanti.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

I comuni di Nicastro, Sambiase e Santa Eufemia Lamezia in provincia di Catanzaro sono riuniti in unico comune con la denominazione di Lamezia Terme.

(E approvato).

ART. 2.

All'attuazione della presente legge si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

(E approvato).

La proposta di legge sarà votata, a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Sullo: Costituzione del comune di Tufara Caudina, in provincia di Benevento (2619).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Sullo: « Costituzione del comune di Tufara Caudina, in provincia di Benevento » (2619).

Devo premettere che vi sono all'ordine del giorno anche altre proposte, provenienti dal Senato, di costituzione di nuovi comuni. Come Presidente, ho ritenuto opportuno porre all'ordine del giorno della stessa seduta le proposte concernenti la costituzione di nuovi comuni, su cui vi era un positivo indirizzo della maggioranza (anche se ovviamente con qualche opposizione della minoranza!). Figurano così al nostro esame due proposte di legge: una d'iniziativa dei deputati Buzzi e Amadei Giuseppe e l'altra di mia iniziativa

delle quali era già stata avviata la discussione e due proposte di legge provenienti dal Senato. Tutte figurano all'ordine del giorno della stessa seduta, in maniera che vi potrà essere un indirizzo comune.

Ritengo opportuno dare la precedenza alla mia proposta di legge perché per questa, non volendo dare proprio io, nella mia condizione di Presidente della Commissione, il cattivo esempio della creazione di nuovi comuni, ho proposto un nuovo testo, il quale tiene conto delle impostazioni di principio della Commissione. Siccome vi è l'esigenza di unificare le frazioni che portano lo stesso nome e appartengono a due province diverse, il nuovo testo propone che tali frazioni, anziché costituirsi in comune nuovo, vengano aggregate tutte a un unico comune, in provincia di Benevento. Come è noto, io sono nativo della provincia di Avellino, così che non si possono rimproverarmi ragioni di campanile.

Sulla proposta di legge riferirò comunque il Relatore, onorevole Russo Spena.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Io penso che la sua proposta, signor Presidente, possa essere esaminata a parte. Non si tratta infatti della costituzione di un nuovo comune, bensì è la razionalizzazione di una situazione irrazionale.

RUSSO SPENA, Relatore. La dichiarazione testé fatta dal Sottosegretario chiarisce il significato della proposta dell'onorevole Sullo nel nuovo testo dallo stesso presentato. Infatti, mentre la proposta originaria trattava della costituzione del comune di Tufara Caudina in provincia di Benevento, il nuovo testo propone l'aggregazione al comune di Montesarchio, in provincia di Benevento, di tutte le frazioni denominate Tufara. Non si tratta più quindi della costituzione di un nuovo comune, ma dell'aggregazione delle frazioni Tufara - circa 2000 abitanti - sino ad ora suddivise tra cinque comuni e due province, al comune di Montesarchio nella provincia di Benevento.

Questo nuovo testo trova pienamente consenziente il Relatore, perché queste frazioni hanno già una vita autonoma, hanno tutti i loro servizi municipali, sono ben collegate col comune di Montesarchio, vivono già una vita associativa comune.

Per queste ragioni mi auguro che la Commissione voglia dare il proprio consenso alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BONEA. Desidererei avere un chiarimento: queste 5 frazioni denominate Tufara...

PRESIDENTE. Due sono frazioni, le altre sono territori, ma sempre denominati Tufara. È lo stesso territorio contemplato nella proposta di legge originaria, che però prevedeva la costituzione in comune autonomo. I territori sono contermini alle frazioni Tufara e sono quelli che risultano nella cartina allegata alla proposta di legge.

RUSSO SPENA, Relatore. Il territorio della frazione Tufara è attualmente suddiviso tra 5 comuni: Roccabascerana, San Martino Valle Caudina — questi due in provincia di Avellino — e Apollosa, Ceppaloni e Montesarchio, in provincia di Benevento. Ora tutto il territorio della frazione Tufara viene aggregato al comune di Montesarchio.

BONEA. Inoltre desidererei sapere se le popolazioni interessate sono favorevoli a questo provvedimento.

PRESIDENTE. In gran parte sì. Lo posso dire con sicurezza perché vi sono state delle specifiche deliberazioni in proposito.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Le frazioni denominate Tufara, appartenenti ai comuni di Roccabascerana e di San Martino Valle Caudina in provincia di Avellino, nonché il territorio contermini del comune di Apollosa e di Ceppaloni in provincia di Benevento di cui all'annessa cartina per la superficie rispettivamente di ettari 280 e 385, sono aggregate al comune di Montesarchio in provincia di Benevento.

(È approvato).

ART. 2.

All'attuazione della presente legge sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno, sentite le Giunte provinciali amministrative di Benevento e di Avellino, provvederà inoltre con proprio decreto al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni interessati.

(È approvato).

Dò lettura e pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge:

Aggregazione di frazioni al Comune di Montesarchio (Benevento).

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata, a scrutinio segreto al termine della seduta.

BORSARI. Poiché desidereremmo ascoltare in Assemblea le dichiarazioni del Ministro della difesa, onorevole Tremelloni, vorrei pregare il Presidente di sospendere la seduta della Commissione.

PRESIDENTE. Aderisco al desiderio dell'onorevole Borsari. Sarei dell'opinione di riprendere la seduta oggi pomeriggio, alle 18. Se non vi sono obiezioni, può pertanto rimanere stabilito che subito dopo la votazione a scrutinio segreto dei due provvedimenti già esaminati, sarà sospesa la seduta che riprenderà oggi pomeriggio alle ore 18.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge già esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Proposte di legge:

Senatore Perugini: « Costituzione del comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro » (4501).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Dichiaro assorbita la proposta di legge n. 729 di iniziativa del deputato Foderaro, la quale sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Sullo: « Aggregazione di frazioni al comune di Montesarchio (Benevento) » (2619).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alatri, Bisantis, Bonea, Borsari, Calasso, Cattaneo Petri, Giannina, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Dosssetti, Foderaro, Gagliardi, Galluzzi Vittorio, Gambelli Fenili, Grimaldi, Jacazzi, La Bella, Lombardi Rug-

gero, Mattarelli Gino, Maulini, Miotti Carli Amalia, Pagliarani, Semeraro, Servadei, Sullo, Viviani Luciana.

E in congedo:

Simonacci.

(La seduta, sospesa alle ore 12,10, riprende alle ore 18).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri: Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, di un contributo ordinario di lire 3.000.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, di cui lire 2.000.000.000 per il conseguimento degli scopi stabiliti dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1960, n. 698, e lire 1.000.000.000 per l'erogazione di un assegno vitalizio nella misura di lire 10.000 mensili ai sordomuti inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare indigente (Urgenza) (3717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Romanato, Dal Canton Maria Pia, Russo Spena e Storchi: « Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, di un contributo ordinario di lire 3.000.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, di cui lire 2 miliardi per il conseguimento degli scopi stabiliti dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1960, n. 698, e lire 1.000.000.000 per l'erogazione di un assegno vitalizio nella misura di lire 10.000 mensili ai sordomuti inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare indigente » (3717).

Il relatore, onorevole Miotti Carli Amalia, ha facoltà di riferire sulle conclusioni del Comitato ristretto.

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Comitato ristretto ha elaborato un nuovo testo che ha trovato concordi tutti i componenti, tranne sul punto della misura dell'assegno mensile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare sulle conclusioni del Comitato ristretto, passiamo direttamente all'esame degli articoli nel testo elaborato dallo stesso Comitato.

Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 il contributo ordinario dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65, in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è aumentato da lire 1 miliardo 750 milioni a lire 1 miliardo 950 milioni, per l'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826; e di lire 800 milioni per l'erogazione di un assegno mensile di assistenza.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Dò lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo precedente è stabilito nella misura di lire 8 mila mensili e spetta ai sordomuti di età superiore agli anni 18 nei cui confronti sia accertata una incapacità lavorativa non dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio, che versino in stato di bisogno e non fruiscono di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura e provenienza.

L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedano alla loro assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura e provenienza, di importo inferiore alle lire 8 mila mensili, l'assegno di cui al primo comma è ridotto nella misura corrispondente all'importo del trattamento goduto.

La decorrenza dell'erogazione dell'assegno di lire 8 mila mensili è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, ove la domanda sia accolta.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione dell'Ente delibererà le modalità per la concessione dell'assegno.

La deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione ministeriale secondo le disposizioni di legge.

L'onorevole Jacazzi ha presentato un emendamento al primo comma dell'articolo 2, tendente a sostituire le parole: « di lire

8 mila mensili », con le parole: « pari al minimo della pensione di invalidità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore*. La questione dell'equiparazione degli assegni previdenziali riguarda ed importa l'elaborazione di un progetto che per il momento non ha possibilità di attuazione.

Abbiamo quindi pensato che un assegno di 8 mila lire mensili possa essere equiparato a quanto gli invalidi civili hanno ottenuto. Occorre anche considerare che i sordomuti, una volta inseriti nello svolgimento di una determinata attività, diventano persone normali.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho già dichiarato che noi ci auguriamo che l'emendamento presentato possa aprire una prospettiva nel futuro. Allo stato delle cose per gli invalidi civili la misura dell'assegno è di 8 mila lire mensili e non è possibile elevare tale limite, in quanto per il disegno di legge verrebbe a mancare la necessaria copertura.

GREPPI. Il nostro gruppo si arrende con sacrificio alle ragioni sottolineate dal Governo, augurandosi che al più presto possa rivedersi questa aritmetica, in modo che essa possa essere portata ad un livello più giusto per gli interessati.

PRESIDENTE. Onorevole Jacazzi, insiste per la votazione dell'emendamento?

JACAZZI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Jacazzi, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore ed il Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Comitato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1967, ai sordomuti i quali già fruiscono ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 65 del sussidio mensile di lire 6 mila, sarà corrisposto, in sostituzione, l'assegno mensile previsto dalla presente legge.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, formulato in conformità al parere espresso dalla Commissione bilancio:

ART. 4.

All'onere di 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari medesimi, destinati a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge, suggerito dallo stesso Comitato:

« Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ed istituzione di un assegno mensile di assistenza ».

(È approvato).

Gli onorevoli Miotti Carli Amalia, Cattaneo Petrini Giannina, Servadei, Jacazzi, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La II Commissione interni,

nell'esaminare la situazione dei sordomuti italiani:

Preoccupata per la mancata applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, da parte di enti pubblici e d'aziende private;

richiama l'attenzione del Governo:

1) perché disponga, con la massima urgenza, l'applicazione della suddetta legge presso i Ministeri e gli Enti vigilati dallo Stato;

2) perché emani i provvedimenti intesi a perfezionare l'applicazione della legge presso le aziende private.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dello Stato alla Unione nazionale mutilati per servizio (4613).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio ».

Il relatore, onorevole Miotti Carli Amalia, ha facoltà di svolgere la relazione.

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore*. Il disegno di legge su cui ho l'onore di riferire accoglie una richiesta più volte avanzata in Parlamento, e tende a concedere un maggior contributo a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio, associazione che, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, rappresenta la categoria dei mutilati ed invalidi per servizio, militare e civile, dello Stato e degli enti locali, a norma della legge 13 aprile 1953, n. 337.

Detta associazione, con legge 28 marzo 1958, n. 302, ottenne un contributo di funzionamento di lire 30 milioni annui, contributo che venne elevato a lire 50 milioni annui con legge 16 luglio 1962, n. 1099, somme del tutto insufficienti per assicurare all'Unione lo svolgimento dei suoi compiti assistenziali, non soltanto a favore dei citati mutilati ed invalidi per servizio, ma anche dei familiari dei caduti per servizio.

La necessità di provvedere a fornire l'UNMS di sufficienti mezzi finanziari venne più volte rilevata in Parlamento, con ordini del giorno e interventi vari, tra i quali ricordo i seguenti:

L'ordine del giorno presentato dai senatori Restagno ed altri, in data 2 luglio 1960, in occasione della discussione del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-61, ordine del giorno accolto dal rappresentante del Governo come raccomandazione;

L'ordine del giorno dei deputati Borin ed altri, presentato in data 24 maggio 1961, durante la discussione del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1961-62, presso la II Commissione della Camera, ordine del giorno accolto come raccomandazione dal rappresentante del Governo;

L'ordine del giorno presentato dai deputati Borin ed altri, in data 25 maggio 1962, durante la discussione del disegno di legge n. 3274, divenuto la legge 16 luglio 1962, n. 1099, presso la II Commissione della Ca-

mera, ordine del giorno accolto dal rappresentante del Governo come raccomandazione;

l'ordine del giorno approvato in data 11 luglio 1962 dalla I Commissione del Senato, su proposta del senatore Baracco, allora Presidente della Commissione, durante la discussione della stessa legge n. 1099 del 1962;

la relazione della I Commissione del Senato al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1962-63 (relatore il senatore Molinari), presentata il 21 settembre 1962: in essa, ribadendo il precedente invito al Governo in data 11 luglio 1962, si affermava la necessità di un ulteriore aumento del contributo a favore dell'UNMS;

l'ordine del giorno presentato dai senatori Restagno e Angelo De Luca, in data 10 ottobre 1963, durante la discussione del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1963-64, ordine del giorno accolto come raccomandazione dal relatore, senatore Crespellani. In tale occasione il ministro dell'interno dichiarò di accogliere i principi ispiratori dell'ordine del giorno e affermò che si stava adoperando per ottenere un ulteriore finanziamento a favore dell'UNMS.

In effetti, se si confronta il contributo che è stato finora assicurato all'Unione in soli 50 milioni, con quelli che lo Stato concede ad altre associazioni similari che assistono gli invalidi e i familiari dei caduti in guerra o per causa di lavoro, si constaterà in quali difficoltà versi l'Unione nazionale mutilati per servizio per l'adempimento dei propri fini istituzionali.

Notisi che la categoria subisce un costante incremento annuo di circa 5.000 unità, tra mutilati per servizio e familiari di caduti per servizio, il cui numero si può valutare, alla data odierna, in circa 100.000 aventi diritto all'assistenza.

Ovviamente, l'Unione erogherà i fondi da noi messi a disposizione con l'approvazione del presente disegno di legge, sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, che, a norma della citata legge 13 aprile 1953, n. 337, ne approva i bilanci. In tale sede verrà assicurata la destinazione dei fondi al funzionamento dell'Unione, con particolare riguardo all'assistenza degli invalidi per servizio e dei familiari dei caduti per servizio, uno degli aspetti della quale — e forse il più sentito e del quale si è spesso rilevata la carenza — è quello del pronto intervento in caso di decesso o di mutilazione per causa di servizio, nelle more dell'emanazione dei necessari provvedimenti che assicurino ai familiari del caduto o al mutilato il trattamento pen-

sionistico e tutte le altre assistenze che con esso sono connesse.

Notisi che lo statuto dell'ente prevede la inclusione, nel Collegio dei sindaci dell'unione, dei rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero del tesoro, cosicché la vigilanza dello Stato può esercitarsi sull'ente in maniera costante ed efficace.

L'attività svolta dall'Unione nazionale mutilati per servizio in venti anni di esistenza, largamente documentata dai numerosi provvedimenti di legge presentati al Parlamento e dal costante incremento del numero dei soci censiti, assicura che della somma destinata al funzionamento degli uffici assistenziali dell'organizzazione verrà fatto l'uso più oculato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1962, n. 1099, nella misura di lire 50.000.000, è elevato, a partire dall'anno finanziario 1968, a lire 100.000.000.

(*E approvato*).

ART. 2.

All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili (4614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la concessione di un contributo straordi-

nario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili ».

Rendo noto che la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Di Giannantonio, ha facoltà di svolgere la relazione.

DI GIANNANTONIO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi il provvedimento in esame riguarda la concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale ciechi civili. Si tratta del quinto contributo a partire dal 1958; con questo contributo si dovrebbe arrivare alla normalizzazione della problematica dell'Opera nazionale ciechi civili, la quale, al 31 ottobre scorso, aveva una situazione costituita da 34.200 domande giacenti. È da ritenere che con questo contributo (tenendo presente che le domande che vengono respinte sono circa il 70 per cento) si dovrebbe riuscire a pagare quelli che erano gli arretrati di circa 5 mila domande, oltre all'accoglimento di oltre 10 mila domande nuove. Dopo di ciò, si può affermare con certezza che la vita dell'Opera nazionale ciechi civili è avviata alla normalizzazione.

Il contributo che viene concesso da parte dello Stato è di 6 miliardi; forse sarebbero stati necessari altri due o trecento milioni.

Nella relazione, al dato riguardante le 10.732 situazioni da liquidare su 69.039 concessioni è da apportare una rettifica in quanto è stato commesso un errore: infatti, le concessioni sono 65.039. E da pensare, pertanto, che con le 10.000 domande da sistemare si arriverà a 70.000 domande già sistemate.

Ritengo che, in considerazione della destinazione altamente sociale del contributo, noi dovremmo dare la nostra approvazione al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

JACAZZI. Noi siamo d'accordo circa l'approvazione di questo disegno di legge, però riteniamo che si debba discutere su alcune cose che si stanno verificando nell'ambito dell'Opera nazionale ciechi civili. Naturalmente, il momento più opportuno per questa discussione è quello costituito dall'esame del bilancio preventivo del Ministero dell'interno per l'anno 1968. È bene tuttavia che sin da ora sia richiamata l'attenzione su una questione, cioè, sulla decisione adottata più che dal consiglio di amministrazione dal presidente dell'Opera di rivedere tutte le pratiche relative alla concessione dell'assegno vitalizio e sulle successive dimissioni per protesta che sono state presentate da parte dei rappresentanti

dell'Unione ciechi civili e del Ministero della sanità. È necessario che il Governo esamini attentamente la situazione e consideri l'opportunità di modificare le norme previste non in una legge, ma nel regolamento di applicazione, relative allo stato di bisogno.

Ci si è trovati di fronte ad un assurdo: ciechi civili che avevano diritto sia all'assegno sia alla pensione della previdenza sociale, in seguito all'aumento dei minimi della previdenza, si sono visti revocato l'assegno di ciechi civili, perché questi minimi superavano i limiti stabiliti dal regolamento di applicazione della legge.

Inoltre, il fiscalismo oggi in atto nell'Opera nazionale ciechi civili ha determinato il fatto che persone le quali chiedono il riconoscimento dell'aggravamento e l'aumento della pensione attualmente percepita si vedono respingere le loro domande o sospendere l'assegno.

Come ho già detto, riprenderemo la questione in sede di discussione del bilancio preventivo 1968, ma fin da questo momento desidereremmo che il Governo si rendesse conto che dall'epoca dell'emanazione del regolamento di applicazione della legge il costo della vita ha subito un notevole aumento e che pertanto si rende necessaria la variazione dei minimi previsti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DI GIANNANTONIO, Relatore. Vorrei osservare che un certo rigore nell'ambito dell'Opera nazionale ciechi civili si è reso necessario anche per dare un ritmo diverso all'esame delle domande; infatti dal 1° giugno 1966 al 30 novembre 1967 il ritmo è quasi triplicato e nello stesso tempo si sono potuti eliminare dei casi di patente ingiustizia. Pertanto le considerazioni che sono state fatte si prestano anche ad una opposta valutazione.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il problema sollevato dall'onorevole Jacazzi è all'esame del Ministero dell'interno ormai da vario tempo. La legge istitutiva dell'Opera nazionale ciechi civili prescrive una revisione quinquennale per il *visus* e per le condizioni economiche.

Ovviamente vi è stata una lievitazione nel costo della vita e vi è stata una riduzione del potere di acquisto della moneta. Proprio in relazione a queste esigenze il Ministero dell'interno provvede a concordare con la presidenza dell'Opera che le operazioni di revisione venissero iniziate per doverosa osservan-

za in maniera da non creare situazioni di disagio. Infatti, ad un anno dall'inizio della revisione dobbiamo dire che sono state rivisitate pochissime pratiche.

Ciò malgrado, è chiaro che l'allarme si è esteso a tutti gli 11 mila beneficiari, che sarebbero soggetti a revisione. Si è quindi determinato uno stato di apprensione perfettamente comprensibile.

Il Ministero dell'interno ha quindi fatto proprio quello che l'onorevole Jacazzi ha chiesto; e proprio in aggiornamento del regolamento abbiamo predisposto un provvedimento, dopo aver acquisito dall'ufficio di statistica tutti i dati che ci permettano di aumentare nella misura massima tutti quei limiti, che dovrebbero risultare superati dal corso dei tempi.

A tal proposito ho ricevuto i dirigenti dell'Unione e dell'Opera ciechi civili, comunicando loro che il Governo ha predisposto un provvedimento di aggiornamento del regolamento, dando inoltre notizia del parere del Consiglio di Stato. I dirigenti hanno manifestato il desiderio di conoscere tale documento per poter apportare il loro contributo.

Noi quindi, onorevole Jacazzi, stiamo percorrendo proprio la strada che ella ci ha indicato. L'unica preoccupazione è di giungere rapidamente alla fine di questa strada.

Nel frattempo le norme di revisione vengono applicate a quei casi che sono di per sé macroscopici. La categoria tiene molto a che godano del trattamento previsto dalla legge coloro che effettivamente ne hanno diritto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

È autorizzata la concessione a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili di un contributo straordinario di lire 6.000.000.000 per la liquidazione di tutti gli arretrati relativi ai trattamenti assistenziali di cui alle leggi 9 agosto 1954, n. 632, e 10 febbraio 1962, n. 66.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 6.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Buzzi e Amadei Giuseppe: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Buzzi e Amadei Giuseppe: « Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma ».

Il relatore, onorevole Russo Spena, riferirà sullo stato della discussione.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, essendo stata già svolta la relazione, si tratta qui di richiamare, giacché è trascorso molto tempo, i termini della questione. La proposta di legge degli onorevoli Buzzi e Amadei Giuseppe, n. 760, non fa altro che ripresentare la proposta n. 1647 della passata legislatura. Vi è una sola differenza che riguarda il distacco, a favore del comune di Parma, della zona che sarebbe stata assoggettata all'espansione urbanistica del comune stesso.

La questione del comune di Vigatto ha una strana vicenda legislativa; infatti questo comune, già autonomo, era composto di 8 frazioni: Alberi, Antognano, Gaione, Carignano, Corcagnano, Pannocchia, San Ruffino e Vigatto. Con legge 14 aprile 1943, n. 337, fu soppresso ed aggregato al comune di Parma. Le 8 frazioni, che avevano una propria autonomia e dei propri servizi, fecero sempre pressione per essere riunite in comune autonomo e tanto ottennero con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1951, che fu pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 14 gennaio 1952. Per effetto di questo decreto il comune ricominciò una vita autonoma e vide fiorire la propria economia. Senonché il Consiglio di Stato, su ricorso del comune di Parma, con decisione del 28 novembre 1958, pubblicata il 13 giugno 1959, rilevò che ciò che era stato fatto da una legge non poteva essere variato se non da un'altra legge; annullò pertanto il decreto del Presidente della Repubblica. Di qui l'origine delle proposte

di legge, una presentata il 16 ottobre 1959 e l'altra il 14 novembre 1963, all'inizio di questa legislatura.

Perché si tratta di un'autonomia storica già preesistente e non di una nuova autonomia, mi auguro che la Commissione voglia decidere formalmente sul merito della proposta di legge. Opportunamente, i due proponenti, essendosi resi conto che il comune di Parma aveva indirizzato il suo sviluppo urbanistico verso questo comune, hanno chiesto che il nuovo comune venga ridotto nelle proporzioni, lasciando a Parma quella zona dove si è sviluppata l'espansione urbanistica.

Per queste ragioni esprimo nuovamente parere favorevole.

BORSARI. Signor Presidente, vorrei prospettare l'opportunità di un rinvio della discussione. Aggiungo che se l'onorevole Buzzi invece insiste, ci vedremo costretti a ricorrere ad uno strumento regolamentare, che vorremmo evitare di usare.

Del resto su questo problema abbiamo discusso molte altre volte.

BUZZI. Non abbiamo mai discusso sul merito di questo problema.

BORSARI. Se l'onorevole Buzzi, insiste, noi saremo costretti a chiedere la rimessione in Aula del provvedimento.

PRESIDENTE. Nelle sedute del 23 giugno 1965 e del 1° giugno 1966 si è discusso questo argomento, stabilendo i criteri che si dovevano seguire. La discussione si è svolta in parte su questioni di principio ed in parte sulla sostanza del provvedimento.

BUZZI. A parte la minaccia di rimettere in Aula il provvedimento, io desidererei entrare nel merito dello stesso, per spiegare le ragioni che ci hanno indotto a presentarlo.

Io chiedo in sostanza, a parte la questione di un eventuale rinvio e della rimessione in Aula, che la Commissione si formi un'idea del merito del provvedimento, anche perché non ho ascoltato la prima esposizione del relatore.

PRESIDENTE. Il problema, onorevole Buzzi, non consiste nella relazione, ma nell'alternativa tra il rinvio dell'esame del provvedimento o la sua rimessione in Aula.

BUZZI. Non accetto un'alternativa del genere. Non credo per altro che essa sia contemplata nel regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Buzzi, la questione non dipende da lei o da me come singolo componente della Commissione. Se la Commissione è d'accordo si proseguirà nella discussione; ciò non vieta che una parte possa chiedere a norma della Costituzione la ri-

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1967

messione in Assemblea del provvedimento attualmente assegnato alla Commissione in sede legislativa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Buzzi.

BUZZI. La comunità di Vigatto è composta di 5.988 abitanti, accertati con il censimento del 1962, dopo che nel decennio precedente si era verificato un certo esodo, caratteristico per la situazione economica che contraddistingue la zona. Si tratta di un ambiente tipicamente rurale, soggetto quindi ad un fenomeno di esodo da parte della popolazione che pur tuttavia ha conservato una consistenza reale, che trova caratterizzazione anche nell'economia.

Quella di Vigatto è una zona agricola con culture altamente specializzate, con coltivazioni tipiche che danno anche vita ad una elevata attività economica sotto il profilo della cooperazione delle aziende agricole.

La distanza da Parma che per quasi tutte le frazioni citate del relatore supera i dieci chilometri presenta due caratteristiche: anzitutto una interruzione rilevante nella continuità dell'abitato ed in secondo luogo la creazione di centri autonomi di vita, che, a mio avviso, potrebbero trovare ragioni di sviluppo sociale anche sotto il profilo dei servizi e della vita culturale dall'autonomia. Ma ciò non avverrà finché Vigatto rimane una periferia lontana dal comune, senza i servizi e le attrezzature necessarie per la vita delle popolazioni rurali.

È evidente che certi problemi non possono essere affrontati da una piccola comunità che vive ai margini di un comune più vasto senza un'integrazione con il comune capoluogo. Ma ritengo che tale integrazione possa attuarsi in una maniera più positiva attraverso un piano intercomunale, un piano comprensoriale, magari con la comunanza di determinati servizi, quale, ad esempio quello dei trasporti.

Sono un cittadino di Parma e nel fare queste considerazioni ho anche presenti le esigenze del comune capoluogo e della sua espansione, ma ritengo, interpretando una vasta corrente dell'opinione pubblica, che le esigenze di espansione di Parma non vengano mortificate da quelle di Vigatto.

Nel 1943, anche altri quattro comuni venivano aggregati al capoluogo e nel territorio di Parma rimane spazio sufficiente per l'espansione della popolazione. Tuttora, indubbiamente, la popolazione di Vigatto gravita sul comune capoluogo in una percentuale rilevante per la presenza degli istituti scolastici e per ragioni di lavoro. Esistono tut-

tavia una popolazione locale rurale ed attività industriali autonome, che, a mio avviso, indubbiamente troverebbero, dall'autonomia comunale aiuto ed incremento. Avremmo vivamente desiderato che la Commissione fosse stata nella condizione di poter disporre attraverso una delle tre indicazioni che la Commissione stessa ha approvato all'unanimità nella seduta del 21 dicembre 1966, di valutare i pareri del consiglio provinciale e comunale eventualmente ricorrendo ad un'indagine ed ad un sopralluogo con un apposito comitato.

PRESIDENTE. Onorevole Buzzi, lei avanza una formale proposta in questo senso?

BUZZI. Non avanzo una proposta formale in tal senso, ma sono convinto della tesi che ho l'onore di illustrare, ritenendo che se la Commissione svolgesse un'indagine diretta sul luogo potrebbe reperire elementi per una giusta valutazione del problema.

Mi pare comunque che sussistano le tre ragioni che la Commissione indicava nella seduta precedente del 1° giugno 1966, cioè il minimo di popolazione che giustifichi l'impianto dei servizi comunali, l'esigenza che il nuovo ente locale garantisca una potenziale capacità contributiva, l'esistenza di condizioni storiche, demografiche, topografiche, economiche, che consiglino la ricostituzione del comune.

Tali motivi mi sembrano sostanzialmente rispettati e forniti alla valutazione degli onorevoli colleghi negli atti che accompagnano la proposta di legge, per cui sarò lieto se la Commissione approverà questo provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché vi è una proposta di istruttoria da parte del proponente, vorrei sapere se la Commissione è d'accordo per inviare sul posto una delegazione di cinque commissari.

DOSSETTI. Signor Presidente, io non ritengo che per questa particolare questione esistano i problemi che sono stati discussi per le tante proposte analoghe. Non credo che sia necessaria una istruttoria che accerti i fatti. Mi pare che il caso sia particolarissimo: si tratta di un comune che è esistito fino al 1943, che è stato ricostituito nel 1951 e che ha avuto una vita democratica da quella data al 1959. Soltanto per una questione di carattere formale, di cui non vogliamo contestare la validità, è ritornato nell'ambito del comune di Parma.

∴ Ritengo pertanto, che non essendoci questioni di merito, dovremmo essere tutti d'accordo sulla ricostituzione del comune di Vigatto.

PRESIDENTE. Onorevole Buzzi, ella insiste nella sua proposta per la costituzione di un comitato che rilevi sul luogo la reale esistenza di un centro comunitario autonomo indipendente dal comune di Parma?

BUZZI. Signor Presidente, non insisto, ma mi rimetto alle decisioni della Commissione. Debbo precisare che ho fatto questa proposta solamente perché il comitato avrebbe potuto maggiormente confortare la mia tesi.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, desidero semplicemente precisare che il problema che scaturisce da questa proposta di legge ritengo sia ben conosciuto da tutti gli onorevoli colleghi che fanno parte di questa Commissione, alcuni perché lo esaminarono nella precedente legislatura ed altri perché anche in questa legislatura vi è stata una discussione non soltanto su questioni di principio ma anche sul merito.

Ovviamente, se si dovesse obiettivamente guardare la proposta alla luce di quei principi che la Commissione ha adottato, non c'è alcun dubbio che esistono le condizioni per l'accoglimento della proposta stessa e che alla stessa il Governo non può che essere favorevole. Però, io vorrei far presente che siamo alla fine della legislatura e le posizioni sono molto chiare e nette. È infatti facile prevedere che la discussione non porterà in Commissione alcun risultato positivo: l'onorevole Borsari ha già preannunciato una richiesta di rimessione in aula del provvedimento.

GREPPI. Ritengo che fino a che non sia presentata la richiesta di rimessione in aula, si debba discutere il provvedimento e si debba esprimere la propria opinione.

La mia opinione, che è anche quella dei colleghi di gruppo, aderisce alla proposta dell'onorevole Buzzi e alle argomentazioni del collega Dossetti. Ci sono ragioni di carattere topografico e territoriale che sono state illustrate in modo persuasivo ed esauriente, ma c'è anche una ragione che per noi è dominante: cioè la ragione storica per la quale non occorrono evidentemente dei sopraluoghi.

Abbiamo saputo che questo comune è sorto nel 1809; ha vissuto nobilmente fino al 1943, è stato con provvedimenti, per lo meno discutibili, eliminato ed è risorto nella nuova democrazia per effetto di un provvedimento che rimane nel suo valore politico e morale. Comunque, sono dell'opinione che l'autonomia sia oltre che un fatto amministra-

tivo e topografico, anche un fatto psicologico e ideale.

Per questi motivi il nostro gruppo è favorevole alla ricostituzione del comune di Vigatto.

MATTARELLI. Sono anch'io dell'opinione che sia perfettamente inutile effettuare il sopraluogo; infatti, ricordo che vi fu una discussione nella quale furono vagliati tutti gli elementi che erano a nostra disposizione. Sarebbe pertanto opportuno che a questo punto la Commissione prenda la sua decisione. Debbo naturalmente precisare che siamo favorevoli alla proposta dell'onorevole Buzzi; se poi intervengono degli altri elementi che spostano i termini della questione, ciascuno assumerà le proprie responsabilità, ma nello stesso tempo potremmo aver definito una questione che si trascina ormai da due legislature.

BORSARI. Già nelle precedenti sedute, nelle quali si discusse questo provvedimento, avanzammo alcune pregiudiziali, che la Commissione condivise pienamente. La prima considerava che l'ordinamento regionale, di cui tutti auspichiamo una sollecita attuazione, avrebbe dovuto essere di per sé un motivo tale da indurci a rivedere tutte le proposte di costituzione di nuovi comuni, in quanto quella regionale dovrà essere la sede più opportuna per tale tipo di valutazione. La seconda pregiudiziale deriva dall'esistenza di molteplici ragioni, delle quali del resto abbiamo discusso durante l'indagine sullo stato della finanza locale, che ci hanno rafforzato nel convincimento di non procedere ad un ulteriore frazionamento delle dimensioni circoscrizionali comunali. Tutti avvertiamo quindi l'esigenza di procedere con una tendenza decisamente contraria alla costituzione di nuovi comuni. D'altra parte si è ritenuta opportuna la realizzazione di dimensioni comunali tali che fossero rispondenti e valide ai fini di una gestione dei servizi, economicamente positiva e altrettanto positiva sul piano dell'efficienza.

Entrando nel merito della questione, l'onorevole Buzzi ha affermato che la località di Vigatto dista dieci chilometri dal centro di Parma. Quindi stiamo parlando di una parte del territorio del comune di Parma, cioè di una città capoluogo di provincia, che indubbiamente rappresenta il centro intorno al quale si sono intensificate tutte le iniziative che hanno portato ad un'espansione degli insediamenti industriali: infrastrutture, servizi, ecc.

Non mi sembra quindi opportuno pensare ad un frazionamento, che verrebbe tra l'altro in un momento in cui il comune di Parma ha predisposto un piano urbanistico, nel quale si considera lo sviluppo del suo territorio e dei suoi servizi. Infatti, a questo proposito, l'onorevole Buzzi nella proposta di legge ha avvertito la necessità di modificare i confini del comune.

Del resto il provvedimento in esame attiene ad una concezione del provincialismo che si intende superare per collegarsi invece ad un concetto dell'autonomia che non sia in contrasto con le esigenze di carattere urbanistico, economico e sociale, avvertite dalla popolazione. Noi non possiamo essere in ritardo rispetto all'evoluzione dei tempi.

Stiamo ormai da anni combattendo, in quest'Aula e nel paese, la battaglia dell'autonomia con una coerenza che nessuno può mettere in dubbio: se dei risparmiamenti vi sono stati, questi non si sono verificati nel nostro gruppo, ma in altre parti politiche.

Noi crediamo che per realizzare un processo che porti il cittadino a partecipare alla gestione della cosa pubblica, occorra seguire la strada del decentramento amministrativo mediante la istituzione dei consigli di quartiere. Intendo riferirmi, ad esempio, al famoso principio del decentramento all'interno dei comuni, a proposito del quale anche il comune di Parma ha preso opportune iniziative, tendenti ad un decentramento dei vari servizi pubblici e ad una valorizzazione dell'intervento diretto del cittadino: iniziative che verrebbero gravemente compromesse con l'approvazione di questo provvedimento.

Sono queste le ragioni di principio che ci inducono ad opporci con tutti i mezzi al provvedimento in esame. Ve ne sono però anche altre, di opportunità, che ci confortano nel nostro atteggiamento. Intendo riferirmi al fatto che sia dal comune che dalla provincia di Parma ci è giunta notizia di prese di posizioni perfettamente allineate con quanto ho avuto fino a questo momento l'onore di esporre alla Commissione. Sia il consiglio comunale che il consiglio provinciale di quella città, infatti, con un atteggiamento che va oltre l'abituale contrasto tra maggioranza e minoranza e che si basa proprio sulle valutazioni che sono la ragione prima di questa nostra opposizione., all'unanimità hanno chiesto di non approvare la proposta Buzzi.

Senza per altro nulla togliere alla validità di tali valutazioni, posso anche riconoscere che un ulteriore esame della situazione odierna (così come è venuta modificandosi e pre-

sentandosi) nel comune di Parma potrebbe portare a nuove prese di posizioni tutte le parti, anche di quella di maggioranza, che ha preso questa iniziativa.

La mia parte, in nome delle ragioni che ho esposto, che ritiene perfettamente coerenti con la battaglia delle autonomie e con il superamento dei problemi di organizzazione politica e sociale che sussistono nel paese, ritiene pertanto di dover chiedere la remissione in Aula del provvedimento; e questo, sia chiaro, non per ostruzionismo nei confronti del provvedimento, ma per dare modo alla Camera di poter compiere quella discussione attenta ed impegnata che è necessaria. Al termine di essa, poi, ogni parte si assumerà le proprie responsabilità.

Comunico formalmente la presentazione alla presidenza della Camera, a norma dello articolo 40 del Regolamento, di una richiesta di remissione all'Assemblea della proposta di legge Buzzi n. 760.

PRESIDENTE. Prendo atto della formale comunicazione del collega Borsari della presentazione di richiesta di remissione in Assemblea della proposta di legge n. 760, e sospendo in conseguenza la discussione della proposta di legge.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa del senatore Angelilli: Costituzione in comune autonomo della frazione di Sipicciano del comune di Graffignano in provincia di Viterbo (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (4486) e del senatore Schiavone: Costituzione in comune autonomo della frazione di Paterno del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza con la denominazione di Paterno (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (4487).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Angelilli: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Sipicciano del comune di Graffignano in provincia di Viterbo » e della proposta di legge d'iniziativa del senatore Schiavone « Costituzione in comune autonomo della frazioni di Palermo del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza con la denominazione di Paterno ».

La Commissione aveva stabilito cinque principi, sulla base dei quali discutere sulla erezione di nuovi comuni. Prêgo pertanto il

relatore di illuminarci se nel caso delle proposte di legge in esame sussistono tali principi.

BORSARI. A nome del mio gruppo e sentendo l'esigenza di approfondire l'esame di merito su queste due proposte, vorrei chiedere alla Commissione un breve rinvio della discussione.

BONEA. Ritengo non sia il caso di rinviare la discussione sui punti ora in esame e questo proprio sulla base di tutte le considerazioni poco fa espresse dall'onorevole Borsari in sede di esame di una proposta analoga. Se infatti accettiamo quelle argomentazioni, allora dobbiamo prendere in esame il caso particolare ed accertare l'eventuale rispondenza ai principi stabiliti in precedenza dalla Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare all'onorevole Bonea che la Commissione ha per così dire una sua giurisprudenza in materia. Infatti la Commissione a suo tempo adottò cinque principi oggettivi alla luce dei quali andavano esaminate le proposte del genere di quelle in esame, principi che furono poi ribaditi dalla Commissione stessa in epoca più recente sotto la mia presidenza.

I cinque principi oggettivi sono: 1) la necessità che il costituendo ente abbia un minimo di popolazione che giustifichi l'impianto dei servizi comunali e ne assicuri la funzionalità; 2) l'esigenza che il costituendo ente offra la garanzia di una potenziale capacità contributiva adeguata alle prevedibili esigenze finanziarie; 3) l'opportunità che lo erigendo comune risponda a circostanze ed elementi di carattere storico, topografico, economico e sociale che ne consiglino l'istituzione; 4) l'esigenza di valutare attentamente le possibilità finanziarie del nuovo ente; 5) la necessità infine di considerare anche la situazione che si verrà a determinare nei comuni dai quali risulteranno distaccate una o più frazioni.

Per quanto riguarda poi i criteri e le modalità che dovevano essere seguite, si affermò successivamente che ci sarebbe voluta la preventiva valutazione dei pareri dei consigli comunali e provinciali interessati e, ove manchino, la richiesta degli stessi tramite il Governo; il ricorso a sopralluoghi di comitati *ad hoc* in casi controversi; la valutazione di eventuali petizioni di cittadini.

I cinque principi oggettivi non sono in conflitto con il metodo stabilito successivamente; si tratta da un lato di principi oggettivi che riguardano la materia, dall'altro di principi strumentali e metodologici.

Noi ci troviamo di fronte a due proposte di legge che ci vengono dal Senato, ed abbiamo il dovere di approfondirne il contenuto, se non altro per rispetto all'altro ramo del Parlamento. Bisogna ora vedere se il Relatore ritiene che i principi siano in esse effettivamente rispettati oppure se crede opportuno un ulteriore approfondimento, e se accetta quindi la proposta di rinvio dell'onorevole Borsari.

BONEA. Non so se alla luce dei risultati già conseguiti in sede di *hearing* con la lodevole iniziativa dell'attuale Presidente della II Commissione, e sulla base del nuovo orientamento che si sta seguendo in tutti gli stati della Comunità europea (ed anche al di fuori, in Inghilterra, per esempio), i cinque punti prima ricordati possano ancora essere considerati validamente oggettivi, oppure se non sia meglio aggiungerne un sesto che preveda dimensioni di discussione e di valutazione non pensabili nel momento in cui la Commissione adottò quei criteri. Concludendo, io ritengo validi i cinque principi, ma non sufficienti.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonea ha fatto senz'altro delle osservazioni giuste. Per quanto concerne le proposte provenienti da parte dei deputati siamo stati molto restrittivi. Io stesso ho dato il buon esempio trasformando stamani la proposta di creazione di un nuovo comune in proposta di aggregazione di alcune frazioni ad un comune già esistente. Cioè ho rettificato personalmente una proposta al fine di non creare un nuovo comune, in considerazione che i comuni in Italia sono già abbastanza numerosi.

Tuttavia, per quanto riguarda questi due comuni, io pregherei i colleghi di volersi attenere alla vecchia prassi di approfondimento, evitando una preclusione definitiva. Se ci troviamo nella necessità di stabilire delle regole assolute, lo faremo in occasione della discussione di proposte provenienti dalla Camera.

E opportuno esaminare nel merito ed ampiamente le due proposte provenienti dal Senato; potranno anche essere respinte. L'importante è non precluderne l'esame in base ad un principio che entrerebbe in vigore in questo momento.

A parte ciò, trovo lodevole la posizione dell'onorevole Bonea, che in linea di massima faccio mia.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Non ritengo opportuno un rinvio.

PRESIDENTE. Di fronte alla richiesta di un approfondimento avanzata da una parte

della Commissione che potrebbe anche chiedere il rinvio in Aula; altro non si può fare se non ascoltare le relazioni introduttive e poi rinviare, oppure rinviare subito.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, sono favorevole sia all'una che all'altra proposta, nei confronti delle quali dovranno tuttavia essere superate alcune difficoltà manifestatesi. Le considerazioni che obiettivamente dovevano essere fatte, sono le stesse cui lei ha or ora accennato, nel senso che proseguendo noi oggi nell'esame dei provvedimenti troveremmo come conseguenza la richiesta di rinvio in Aula.

Quindi, se vogliamo tentare di salvare queste due proposte, non ci rimane che aderire alla richiesta di rinvio avanzata dall'onorevole Borsari, in modo che egli ed il suo gruppo abbiano la possibilità di approfondire lo argomento ed eventualmente liberarsi dai loro dubbi in merito. Auspico ovviamente che il rinvio sia brevissimo, altrimenti — per ovvie ragioni — esso avrà il significato di un accantonamento.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Nei limiti indicati dal Sottosegretario, non mi oppongo al rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'esame delle due proposte di legge sarà ripreso in una delle prossime sedute, entro il mese di gennaio.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4555).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4555: « Norme sulla documentazione amministrativa e sulle legalizzazione ed autenticazione di firme ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 ottobre 1967. Il relatore, onorevole Servadei, ha facoltà di svolgere la relazione.

SERVADEI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 4555 è stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 ottobre 1967; la discussione ha avuto come base il disegno di legge n. 2242 che è stato considerato assorbente rispetto alla proposta di legge n. 1293.

Il provvedimento in questione si pone lo obiettivo di snellire e semplificare le proce-

ture amministrative con notevole vantaggio di tempo e di denaro sia per il cittadino che per la pubblica amministrazione. Esso pertanto elimina adempimenti non indispensabili per l'accertamento e la valutazione dei requisiti voluti dalla legge; contestualmente crea sistemi di documentazione basati sulla consapevole e responsabile collaborazione del cittadino. In questo modo, proseguendo sulla strada iniziata con provvedimenti parziali (quali il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 368, sulla presentazione dei documenti nei concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi; il decreto del Presidente della Repubblica, 2 agosto 1957 numero 678, emanato in base alla legge delega del 25 luglio 1956, n. 823, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firme; le leggi 18 marzo 1958, n. 228 e 15 giugno 1959, n. 430, che hanno integrato o modificato il citato decreto presidenziale n. 678), si mira: 1) ad introdurre nuove e più ardite semplificazioni; 2) ad ampliare la portata di quelle assunte con i suddetti provvedimenti; 3) a raccogliere in un unico testo le varie disposizioni vigenti in materia di formazione, rilascio, presentazione e conservazione degli atti pubblici e delle copie nonché in materia di legalizzazione di firme, coordinandole fra loro e con le nuove norme proposte.

Il disegno di legge in esame è costituito da 28 articoli. In sintesi le più importanti innovazioni consistono: nel fatto che, a dimostrazione degli stati e requisiti personali (cittadinanza, residenza, stato di famiglia, ecc.) e dei fatti (decesso del coniuge, dello ascendente, ecc.), è sufficiente una documentazione scritta dell'interessato. Si estende inoltre la documentazione a posteriori, nel solo caso quindi in cui l'amministrazione accetti l'istanza, a molte circostanze e non soltanto per i rapporti con l'amministrazione dello Stato. Si stabilisce l'equipollenza con gli originali di copie autentiche ottenute con scritture a mano o con procedimenti meccanici o fotografici. Si disciplinano in maniera completa e si limitano i casi di legalizzazione di firme per documenti nazionali ed esteri. Si conferma l'eccezionalità delle autenticazioni fatte su istanze da produrre alla pubblica amministrazione. Si introduce per i privati, come è stato fatto per la pubblica amministrazione, la facoltà di conservare la documentazione contabile, la corrispondenza e così via, con copie fotografiche. Si stabilisce che, ovviamente, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, il loro uso, eccetera, costi-

tuiscono reati punibili a norma del codice penale; ed infine si precisa meglio ciò che è caduco e ciò che permane in fatto di documentazione per alcuni atti assai importanti, quali il matrimonio, la presentazione del titolo di studio all'Università, eccetera.

Il provvedimento riveste pertanto notevole importanza nella vita quotidiana del cittadino e nei suoi rapporti con la burocrazia, segnando una tappa nell'avanzamento civile del costume del paese e nei rapporti fra individuo e pubblica amministrazione. Pertanto il relatore, riservandosi di fornire maggiori e più particolari notizie e spiegazioni a richiesta dei colleghi, raccomanda una sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e raccomandando all'attenzione della Commissione questo provvedimento che mi pare uno dei più innovatori e che viene maggiormente incontro a esigenze assai sentite dalla pubblica opinione. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATTARELLI GINO. Vorrei dichiarare la mia soddisfazione per l'attuale disegno di legge che viene incontro alle esigenze espresse in sede di esame di bilancio del Ministero dell'interno per alcuni atti che devono essere rilasciati da uffici dipendenti dal Ministero dell'interno. Mi sembra che per queste ragioni, esposte ora dall'onorevole Servadei, non possiamo non approvare il provvedimento senza modifiche per concluderne al più presto l'*iter* e soprattutto per dare fiducia ai cittadini che hanno bisogno di certificazioni ed attestazioni. Faremmo quindi cosa saggia ed utile approvandolo anche senza quelle modifiche formali che potrebbero apparire utili.

PRESIDENTE. Mi associo anche io a quanto ha detto l'onorevole Mattarelli circa questo provvedimento che il relatore ci dice che al Senato è stato approvato all'unanimità.

SERVADEI, Relatore. Vi è stata solo la astensione del senatore Gianquinto, ma a titolo personale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 1.

(Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e documenti)

La produzione agli organi della pubblica Amministrazione di atti e documenti e la

loro formazione, rilascio e conservazione da parte di tali organi sono disciplinati dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica Amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'articolo 20.

(È approvato).

ART. 3.

(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive)

I regolamenti ministeriali e degli Enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'articolo 20. In tali casi la normale documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'Amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.

(È approvato).

ART. 4.

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)

L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo di-

nanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 20.

(È approvato).

ART. 5.

(Documentazione
mediante semplice esibizione)

Salvo quanto disposto negli articoli 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla pubblica Amministrazione e contenenti l'attestazione dei dati richiesti.

(È approvato).

ART. 6.

(Trascrizione dei dati dai documenti esibiti)

Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi ed i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dal funzionario o dall'interessato.

Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può essere compilato con le predette formalità da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'Amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed è trasmesso all'ufficio competente a cura dell'interessato.

(È approvato).

ART. 7.

(Copie autentiche)

Le copie autentiche ottenute ai sensi dell'articolo 14 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

(È approvato).

ART. 8.

(Dichiarazioni e documenti
relativi agli incapaci)

Se l'interessato è soggetto alla patria potestà, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente legge sono sottoscritti o esibiti rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

(È approvato).

ART. 9.

(Documenti spontaneamente esibiti)

Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, sono validi a tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente dagli interessati e riconosciuti regolari dalla Amministrazione.

(È approvato).

ART. 10.

(Accertamenti d'ufficio)

La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento.

Le singole Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.

(È approvato).

ART. 11.

(Certificazioni contestuali)

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualità personali concernenti la stessa persona debbono essere contenute in un unico documento.

(È approvato).

ART. 12.

(Redazione di atti pubblici)

Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti pubblici sono redatti a stampa, o con scrittura a mano o a macchina. I detti sistemi possono essere utilizzati anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche dei singoli sistemi di redazione.

(È approvato).

ART. 13.

(*Stesura degli atti pubblici*)

Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate.

Per le variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori od omissioni, si provvede con chiamate in calce e si cancella la precedente stesura in modo che resti leggibile.

(È approvato).

ART. 14.

(*Autenticazione di copie*)

Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate.

(È approvato).

ART. 15.

(*Legalizzazione di firme*)

La legalizzazione di firme è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della firma stessa.

Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

(È approvato).

ART. 16.

(*Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute*)

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.

(È approvato).

ART. 17.

(*Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero*)

Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate dal Ministro competente e, con successiva legalizzazione, dal Ministro degli affari esteri.

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva il secondo comma dell'articolo 18.

Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve

essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate dal Ministro degli affari esteri.

Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

(È approvato).

ART. 18.

(Atti non soggetti a legalizzazione)

Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati.

Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

(È approvato).

ART. 19.

(Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile)

In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

(È approvato).

ART. 20.

(Autenticazione delle sottoscrizioni)

La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica Amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua

presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.

(È approvato).

ART. 21.

(Tasse per le autenticazioni e le legalizzazioni di firme)

L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 400 per ciascuna dichiarazione.

La legalizzazione delle firme prevista dall'articolo 16 e quella delle firme apposte sugli atti da valere nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggette a tassa di concessione governativa di lire 200.

Parimenti, è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per la legalizzazione delle firme previste dall'articolo 17, commi primo, secondo e quarto, e per la certificazione di conformità al testo straniero contemplata dal comma terzo dello stesso articolo.

Le tasse di cui ai commi precedenti devono essere corrisposte a mezzo di marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che provvede alla autenticazione delle sottoscrizioni o alla legalizzazione delle firme.

(È approvato).

ART. 22.

(Modalità fiscali per l'autenticazione e la legalizzazione di firme)

Agli effetti della legge del bollo l'autenticazione e la legalizzazione possono far seguito all'atto, ma non possono farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In tal caso, si deve applicare, nei punti di congiunzione dei fogli bollati, il timbro, ad inchiostro grasso, dell'ufficio.

(È approvato).

ART. 23.

(Esenzioni fiscali)

Non è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 21 quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma da autenticare o da legalizzare.

Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri del Comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.

(È approvato).

ART. 24.

(Assenza di responsabilità della pubblica Amministrazione)

La pubblica Amministrazione e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati ai sensi dei precedenti articoli, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

(È approvato).

ART. 25.

(Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti)

Le pubbliche Amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, ai documenti dei propri archivi, alle scritture contabili, alla corrispondenza ed agli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, la corrispondente riproduzione fotografica anche se costituita da fotogramma negativo.

Salvo quanto previsto nel successivo comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, previo parere della Commissione di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono stabiliti i limiti di tale facoltà, nonché i procedimenti tecnici e le modalità della fotoreproduzione e della autenticazione.

Per le pubbliche Amministrazioni le modalità della riproduzione sono di volta in volta stabilite con decreto del Ministro del-

l'interno, sentito il Ministro interessato, previo parere della Commissione di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

(È approvato).

ART. 26.

(Sanzioni penali)

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 27.

(Rinvio)

Salvo quanto previsto negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 nulla è innovato alle norme del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, concernenti la presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonché alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relative alla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali.

Restano ferme le disposizioni del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, riguardanti il titolo originale di studi medi prescritto per ottenere l'ammissione ai corsi universitari.

(È approvato).

ART. 28.

(Norme abrogate)

Sono abrogate la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, la legge 14 aprile 1957, n. 251, il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228, la legge 15 giugno 1959, n. 430, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 1962 sulla redazione a macchina di atti pubblici e le successive modificazioni restano in vigore fino all'emanazione dei decreti previsti negli articoli 12 e 14.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta e sui disegni di legge esaminati dopo la ripresa della seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

ROMANATO ed altri: « Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ed istituzione di un assegno mensile di assistenza » (3717):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio » (4613):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Norme per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili » (4614):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4656):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alatri, Arnaud, Bisantis, Borsari, Buzzi, Cattaneo Petrini, Giannina, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Galluzzi Vittorio, Gambelli Fenili, Greppi, Grimaldi, Jacazzi, La Bella, Mattarelli Gino, Maulini, Miotti Carli Amalia, Pagliarani, Raia, Rampa, Russo Spena, Semeraro, Servadei, Sullo, Viviani Luciana.

È in congedo:

Simonacci.

La seduta termina alle 19,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO